

N. R.G /2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

Sezione Unica Civile

Nella causa civile iscritta al R.G. n /2018 promossa da:

, entrambi assistiti dall'Avv. Astorre Mancini

**ATTORI OPPONENTI**

*contro*

**S.P.A., per essa, quale mandataria**

**S.P.A., assistita dall'Avv. Rocco**

Guarino

**CONVENUTA OPPOSTA**

Il Giudice dott.ssa Costanza Perri,

letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e valutata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 152/2018 emesso dal Tribunale di Rimini in data 25-26/01/2018;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 maggio 2018, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

visto l'art. 649 c.p.c. ai sensi del quale *“Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642”*;

ritenuto che, nel caso di specie, sussistano i gravi motivi che possono condurre alla sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 152/2018;

considerato infatti che: 1) l'opposizione è fondata su prova scritta rinvenibile nell'Accordo con i creditori ex artt. 8 e 9 Legge n. 3 del 2012, omologato dall'intestato Tribunale con decreto reso in data 31/12/2016 nella procedura di composizione della crisi da Sovraindebitamento cui gli opposenti sono stati ammessi; 2) è ancora pendente il termine per la sua esecuzione, la cui scadenza è prevista per la fine del 2019; 3) tale accordo preveda, a fronte del pagamento a saldo e stralcio di tutti i debiti chirografari, con un soddisfacimento del 6-7% circa, la concessione della moratoria delle azioni di cognizione, monitorie ed esecutive e la rinuncia all'iscrizione di ipoteche e altri gravami pregiudizievoli sugli immobili fino alla scadenza del termine di adempimento da parte di



tutti i creditori; 4) nella Proposta di Accordo di ristrutturazione dei debiti - ritenuta completa, attendibile e veritiera dall'O.C.C. Dott. Rosetti - veniva ricompreso anche il debito nei confronti di S.p.a.; 5) ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3 del 2012, può ritenersi che il creditore silente, nel caso di specie S.p.a, abbia prestato consenso alla Proposta;

considerato, pertanto, che ricorrono ragioni sufficienti per disporre l'immediata sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, allo stato apparendo l'opposizione, non solo fondata su prova scritta, ma anche solida nelle proprie difese, tanto da profilarsi (ciò dicasi anche ai fini di una auspicabile conciliazione fra le parti in sede di mediazione o stragiudiziale) una ipotesi di responsabilità aggravata in capo alla [ ] opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver colposamente agito in sede monitoria nonostante la accordata moratoria delle azioni di cognizione; rilevato da ultimo che la controversia è soggetta per materia alla mediazione obbligatoria;

**P.Q.M.**

- 1) Accoglie l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 152/2018, emesso dal Tribunale di Rimini in data 26/01/2018.
- 2) Assegna alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione per promuovere il procedimento di mediazione innanzi ad organismo territorialmente competente e rinvia per il prosieguo della causa alla udienza del 07/11/2018 alle ore 9.00.

Si comunichi.

Rimini, 23 maggio 2018

Il Giudice  
*dott.ssa Costanza Perri*

